

Il sopralluogo in ritardo non comporta l'esclusione dalla gara

Scritto da Interdata Cuzzola | 26/01/2021

Il tardivo sopralluogo non può essere causa di esclusione dalla procedura di gara: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. del 19 gennaio 2021, n. 575.

La giurisprudenza amministrativa ha attribuito all'obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 12 ottobre 2020, n. 6033; sez. VI, sent. 23 giugno 2016, n. 2800; sez. IV, sent. 19 ottobre 2015, n. 4778) e, tuttavia, ha anche dubitato della correttezza della sua previsione a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), sia per la formulazione dell'art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui *"le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara"*, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati *"possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte"*, senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento, e sia per possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo impediva il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 maggio 2019, n. 3581).

Ne consegue che, in ragione del *favor participationis* alle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'esclusione può essere ragionevole per il solo mancato sopralluogo e non anche in caso di sopralluogo ritardato; situazione, questa, che può riverberarsi sulla adeguata formulazione dell'offerta e non sulla partecipazione del concorrente alla procedura di gara.